

Al bollettino è recentemente giunta questa lettera a firma del Sovrintendente Archivistico per il Veneto. La riportiamo per l'evidente interesse che l'argomento ricopre per noi collezionisti. Pubblichiamo, di seguito, anche alcune parti della Legge per la tu-

tela dei beni demaniali (30.9.1963, n. 1409) cui il testo della lettera fa riferimento. Ci ripromettiamo intervenire in seguito con un adeguato commento dopo un incontro che ci ripromettiamo di avere breve scadenza con la Sovrintendente.

MODULARIO
45-9



MOD. 9

Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA
PER IL VENETO

Venezia 7.2. 1989

Al Bollettino prefilatelico
e storico postale
Casella postale 325

PADOVA

Prot. N° 190/XI.2 Allegati

Risposta al Foglio del
Pia. ... N°

OGGETTO: materiale prefilatelico demaniale.

Dall'esame del n° 59 del Bollettino in indirizzo si sono rilevate le riproduzioni di vari documenti recanti annulli prefilatelici nonché numerose inserzioni nella rubrica Annunci con richieste e offerte di documenti prefilatelici e di fogli A-Q. Sembra opportuno attirare l'attenzione della Redazione del Bollettino e dei lettori sul fatto che sovente il materiale in questione può essere di carattere demaniale e ricadere quindi sotto le disposizioni degli artt. 19-20 del D.P.R. 30 settembre 1963, n° 1409, che ne prescrivono la restituzione all'archivio di provenienza. E' infatti di tutta evidenza che quando un documento reca l'indirizzo di un ufficio pubblico (Direttore Generale delle Regie Poste; Maire della Comune di Venhereto; etc.) è da quell'archivio che il documento proviene e riveste quindi carattere demaniale. Viceversa i documenti che recino un indirizzo privato non rientrano nella categoria sopra citata e ad essi si applica una diversa regolamentazione (notifica di notevole interesse storico, acquisto da parte dello Stato, etc.).

Poiché si pensa che tra i lettori del Bollettino vi siano, oltre che collezionisti, anche commercianti di documenti, si ricorda che per essi vige (a sensi dell'art. 37 del già citato D.P.R. 1409/1963) l'obbligo di comunicare al Sovrintendente Archivistico competente per territorio l'elenco dei documenti posti in vendita.

Nella certezza che il Bollettino vorrà farsi tramite per far conoscere la legislazione vigente agli interessati, si segnala la piena disponibilità ad ogni ulteriore approfondimento che potesse riuscire utile.

IL SOVRINTENDENTE
(d.ssa Bianca Lanfranchi Strina)

Bianca Lanfranchi Strina

Legge per la tutela dei beni demaniali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

30 settembre 1963, n. 1409

Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta;

TITOLO I

Attribuzioni e organi dell'Amministrazione degli archivi di Stato

CAPO I

ATTRIBUZIONI

Art. 1.

E' compito dell'Amministrazione degli archivi di Stato:

a) conservare: 1) gli archivi degli Stati italiani pre-unitari; 2) i documenti degli organi legislativi, giudiziari ed amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio; 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo;

b) esercitare la vigilanza: 1) sugli archivi degli enti pubblici; 2) sugli archivi di notevole interesse storico di cui siano proprietari, i possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

L'Amministrazione degli archivi di Stato ha altresì facoltà di consultare, ai fini della ricerca scientifica o dei servizi di documentazione, gli archivi e i documenti indicati nella lettera b) del precedente comma.

... OMISSIS ...

TITOLO II

Documenti dello Stato e degli enti pubblici

Art. 16.

Condizione giuridica degli archivi e dei documenti dello Stato e degli enti pubblici

Gli archivi che appartengono allo Stato fanno parte del demanio pubblico.

Gli archivi che appartengono alle Regioni, alle Province o ai Comuni sono soggetti al regime del demanio pubblico.

I singoli documenti che appartengono allo Stato, alle Regioni, alle Province o ai Comuni e gli archivi e i singoli documenti che appartengono agli enti pubblici non territoriali sono inalienabili.

Art. 19.

Tutela dei documenti dello Stato

Spetta ai sovrintendenti archivistici la tutela dei documenti appartenenti allo Stato che si trovino fuori degli archivi dello Stato.

La tutela è esercitata nei modi previsti dal secondo comma dall'art. 823 del Codice civile.

Art. 20.

Tutela dei documenti degli enti pubblici

I sovrintendenti archivistici, qualora accertino che documenti di proprietà degli enti pubblici si trovino in possesso altrui, ne informano immediatamente l'ente proprietario perché provveda alla tutela dei suoi diritti, notificando in pari tempo al detentore l'obbligo di restituire i documenti all'ente.

Art. 21.

Limiti alla consultabilità dei documenti

I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli di carattere riservato relativi alle politiche estere o interna dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persona, che lo diventano dopo 70 anni. I documenti dei processi penali sono consultabili 70 anni dopo la data della conclusione del procedimento.

Il Ministro per l'Interno, previo parere del direttore dell'archivio di Stato competente e della Giunta del Consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente.

I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti, o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato, possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dello stesso settantennio, l'età limitazione, come pure quella generale stabilita dal primo comma, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando ad tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali ai quali siano interessati per il titolo d'acquisto.

La tutela dei beni demaniali ed il collezionismo

Sul numero 61 del "Bollettino" è stata pubblicata una lettera della Sovrintendente Dottoressa Bianca Lanfranchi Strina, in merito al carattere demaniale delle lettere prefilateliche che noi collezioniamo, studiamo e rendiamo note al pubblico.

Il saggio Salomone diceva che per poter formare un equo giudizio è sempre necessario sentire il parere di entrambi gli interessati ad una questione.

La Sovrintendente ha suonato la grande campana della Legge; ci sia permesso di fare tintinnare i piccoli campanelli dei collezionisti. Essi sono tanto numerosi quanto lo sono le domande che, spontaneamente, vengono alla mente. Inoltre suonano in modi differenti, dato che sono alquanto diversificati i settori collezionistici di cui ci interessiamo.

Pertanto suonerò sostanzialmente pro domo mea, cioè per le lettere di epoca napoleonica, richiamate dalla D.ssa Lanfranchi Strina con la citazione del "Maire" della Comune Verghereto. Ritengo, comunque, che alcune considerazioni possano rivestire un carattere generale.

La storia è nota: i francesi tennero occupata l'Italia dal 1794 al 1799 e dal 1800 al 1814 e considerarono i territori invasi di loro pertinenza e posti sotto la loro giurisdizione. Essi attuarono l'annessione alla Francia dei "dipartimenti conquistati" (dal Piemonte al Basso Lazio), giudicandoli a tutti gli effetti facenti parte integrale del loro Impero.

Quando si ritirarono dall'Italia, espulsi dall'azione del Murat e degli Alleati austro-inglesi, essi si trascinarono dietro le scartoffie più importanti, molte le bruciarono ma abbandonarono nelle sedi la maggior parte di esse, però sempre considerandole "roba loro".

Ora la prima domanda è: a chi realmente appartengono i beni che i francesi ritennero per sempre loro, in seguito alla conquista dei territori italiani? E quelli che si portarono dietro? Le meravigliose opere italiane, tutte arraffate da Napoleone e delle quali è pieno il Louvre, di chi sono? Come e a chi debbono essere restituite?

La seconda domanda discende dalla prima. Il "Maire" (parola non contemplata dal dizionario della lingua italiana), il Sottoprefetto od il Prefetto, così come tanti altri funzionari della loro amministrazione, erano assai spesso cittadini francesi. Le loro corrispondenze, i loro documenti erano quasi sempre scritti in lingua francese.

A quasi 180 anni di distanza come si fa a sapere quale fu il loro destino, da dove sono sbucati e ritornati alla luce e per quali vie?

Personalmente ereditai molti documenti da parenti tedeschi; la maggior parte li ho acquistati in Francia. Dunque non erano in Italia, non risultano rubricati negli archivi ita-

liani e non facevano parte dei beni del Demanio italiano.

Di chi sono allora?

La terza domanda è più scottante: è vero che durante la crisi della prima Guerra Mondiale (Caporetto), poi durante l'epoca delle "Sanzioni", negli anni dell'ultimo dopo-guerra e durante gli anni '50-'60 tonnellate di documenti d'archivio furono regolarmente consegnati al macero?

Dei primi periodi citati non ho le prove, anche se mi assicurano che in tal modo vennero finanziati gli sforzi bellici o le conquiste coloniali. Ma degli ultimi decenni citati sono un diretto testimone.

Tuffandomi in polverosi accumuli di carta da macero, salvai -guarda caso!- diversi documenti di epoca napoleonica del Regno d'Italia (1810-1811) e specificatamente: manifesti, manoscritti, lettere, formulari intonsi, ecc. ecc.

E si trattava di "cartacce" regolarmente cedute da Enti pubblici con tanto di bollette e fatture per il collettore della cartiera, che le pagava un tanto al chilo.

Con quale criterio (di carattere temporale? sovrappeso o esuberanze d'archivio?) furono alienati detti documenti, nota bene, da parte di entità statali?

E passo al punto quarto con un altro esempio: non è forse dimostrabilmente vero che se non ci fossero stati dei coraggiosi "accumulatori" di carte non uno, ripeto non uno, dei documenti rivoluzionari relativi al movimento di Ciro Menotti a Modena (1831) si sarebbe salvato dal perfido ordine di distruzione, emanato dal Duca Francesco IV dopo il suo rientro, pena il carcere duro per i trasgressori?

Pochissimi documenti si salvarono -e ciò spiega la loro enorme rarità- grazie alla coraggiosa opposizione di uno sparuto manipolo di cittadini ad un simile "ukase", che pure era di legge stataria. A chi debbono appartenere quelle lettere, oggi?

"Last, but not least" e come la mettiamo con i beni che, ceduti allo Stato, vanno in malora perchè deperiscono in soffitte o umidi scantinati? E non mi riferisco ai quadri preziosi, alle migliaia di reperti archeologici o alla rara mobilia -tutta roba accatastata, abbandonata e negletta in qualche buio antro- no, parlo delle stupende collezioni cedute o donate allo Stato. Non furono forse i collezionisti ad allarmarsi ed a salvare la famosa raccolta De Marchi da predaci accari, muffe e funghiglie?

E le prefilateliche del compianto Dott. Lombardi? quale giovamento ricava oggi la collettività da un simile prezioso insieme?

Tante domande, alle quali Salomone avrebbe dato un giusto peso.

Concludo con un personale appello al buon senso.

Mentre sarei veramente spietato con chi sottrae dei documenti già riposti negli archivi nazionali, ben tenuti e di pubblico accesso, per quelli in esuberanza o eventualmente passati in prescrizione estintiva mi informerei di come di comportano gli altri paesi europei - e specificatamente quelli del MEC - visto che a partire dal 1993 diverremo una grande famiglia.

Potrebbe pure darsi che, vendendo ai collezionisti le "cartacce" che non interessano più, lo Stato ci guadagni e possa ricavare assai di più che non da una vasca da macero, che sa soltanto distruggere.

Perché il collezionista conserva (e conserva tanto meglio, quanto più ha dovuto sborsare!), mantenendo integri nel tempo quei documenti che, invece, sarebbero perduti per sempre.

Potrebbe essere utile che il Ministero per i Beni Culturali si facesse carico di formare una piccola commissione di studio, la quale potrebbe attivamente contattare i vari colleghi europei allo scopo di distillare, di comune accordo, una regolamentazione logica, realistica e di generale soddisfazione.

Edoardo P. Obmeiss

Per quel che riguarda l'intervento della Sovrintendenza Archivistica per il Veneto, sarà bene rammentare al Sovrintendente le donazioni fatte in Italia, nel tempo, dagli archivi di Stato alla Croce Rossa Italiana, la quale, per avere denaro contante, rivendette il materiale ricevuto sia alle cartiere che ai privati.

Lorenzo Previteri

È trascorso più di un anno da quando pubblicammo nel n. 61 del "Bollettino", la lettera della Sovrintendenza Archivistica per il Veneto circa il collezionismo di "materiale filatelico postale".

Abbiamo quindi avuto il tempo di meditare la questione, ricevere qualche contributo, tra cui le due lettere che abbiamo pubblicato sopra, e penso che sia giusto che ora il "Bollettino" assuma una sua posizione.

La prima considerazione non può che essere di grande favore verso gli Archivi di Stato, custodi delle memorie storiche, senza i quali certamente conosceremmo assai poco della nostra storia.

I documenti conservati negli archivi pubblici sono e devono essere intangibili, non uno deve uscire dal suo fondo né tantomeno essere oggetto di commercio.

La stessa storia postale, che è la nostra materia di ricer-

ca, deve molto ai documenti conservati negli Archivi di Stato, e lo dimostrano i molti libri ed articoli ricavati dallo studio di quelle fonti, soprattutto negli ultimi 15-20 anni.

Questo sarà sempre un punto fermo per noi.

Tuttavia abbiamo le testimonianze riportate sopra che non ci parlano di furti, bensì di cessioni.

Io stesso, che negli anni 50-60, ultimi anni, sembra, di regolari cessioni, non ero altro che un ragazzino che giocava in Patronato e si divertiva ad acquistare per 5 o 10 lire l'uno i più comuni francobolli italiani, quindi non ho avuto alcuna esperienza diretta di quegli avvenimenti, negli anni successivi ho sempre sentito parlare delle cessioni di archivi cartacei alla Croce Rossa o addirittura a privati da parte di Comuni, Province, Prefetture, Caserme.

Con questo non voglio dire che non ci siano stati anche furti. Ma certamente il fatto che molti documenti, e fra questi anche lettere, siano usciti da archivi di amministrazioni pubbliche non vuol dire necessariamente che siano stati rubati, né tantomeno che i possessori debbano considerarli bene demaniale con le inevitabili conseguenze.

Certo se si tratta di furto, non ci sono dubbi, ma si sa che il furto deve essere in qualche modo dimostrato, altrimenti come si fa a distinguere la refurtiva dalla merce legalmente oggetto di compravendita?

Non è proprio questo che viene fatto nel campo dei furti di opere d'arte, dove ogni furto viene divulgato ed addirittura viene pubblicata una rivista con la riproduzione delle opere d'arte rubate?

Quindi il "Bollettino" si considera a disposizione della Sovrintendenza o di chi comunque abbia interesse a segnalare furti, passati o futuri, avvenuti presso Archivi di Stato, naturalmente accompagnate dalle notizie riguardanti le denunce alla Magistratura e l'elenco dei fondi o degli indirizzi riportati sulle lettere rubate.

Ma se non è dimostrato che si tratta di un furto, cosa dovrebbe fare il collezionista?

Restituire le lettere agli Archivi senza sapere se si tratta veramente di furto o di una legale cessione pubblica ai privati fatta in epoche remote?

In questo caso si tratterebbe di una restituzione o non piuttosto di una donazione non spontanea?

Quindi mi sembra giusto che si debba andare cauti nel dichiarare beni demaniale le lettere che da tanto tempo si trovano nelle collezioni o che sono oggetto di commercio.

O ci sono le prove del furto oppure, per favore, non ne parliamo.

Piuttosto, non sembra più logico e, soprattutto, più produttivo vigilare meglio sull'integrità attuale degli Archivi, piuttosto che correre dietro a vecchi fantasmi, pur col dovuto massimo rispetto verso le istituzioni pubbliche?

Adriano Cattani

La tutela dei beni demaniali ed il collezionismo (un ulteriore contributo)

A supporto delle considerazioni riportate nel n. 67 del "Bollettino" (pagg. 76-77), il cortese lettore Paolo Vaccari ci ha inviato copia di una lettera circolare del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana in data 1 gennaio 1929, e che

costituisce la prova delle affermazioni contenute nell'articolo.

La pubblichiamo volentieri e ringraziamo il nostro lettore per la gradita collaborazione.



CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

Ufficio VII - Carta e Calendario

ROMA - Via Toscana, N. 12
Telefono: 21-022

PROT. N. 1078
B

Roma, li 1° gennaio 1929 - VII

Ill. mo Signore

Con l'art. 16 del R. Decreto-Legge 10 agosto 1928 N° 2034 in esecuzione dal 4 Ottobre u. s. (convertito in legge nella seduta del Senato del 12 dic. 1928) è esteso l'obbligo della cessione degli scarti d'archivio agli Enti di beneficenza.

Con tale disposizione il Governo Nazionale ha inteso di dare all'Associazione un valido e sensibile aiuto, che io attendo mi pervenga specialmente da chi nel campo della carità e della beneficenza ha comuni le finalità dell'Associazione che mi onoro di presiedere.

Non dubito pertanto che la disposizione suddetta, - che per volontà speciale del Capo del Governo ebbe vigore - trovi nella S. V. Ill. ma e nei Suoi collaboratori immediata attuazione con l'eliminazione degli atti inutili del proprio archivio, eliminazione che ritengo dovrebbe rendere notevoli risultati, dato che codesto Ente non ha provveduto a quegli scarti, ai quali da molti anni le Amministrazioni dello Stato procedono.

La C.R.I. è attrezzata, con le proprie organizzazioni, per questo speciale servizio di raccolta e vendita della carta, e pertanto ad ogni Sua richiesta, all'Ufficio VII di questo Comitato Centrale, sarà prontamente provveduto.

Qui si accludono in duplice esemplare gli stampati occorrenti ad avanzare le proposte di scarto, per l'approvazione delle quali la S. V. Ill. ma terrà presente l'art. 74 del regolamento sugli archivi 2 ottobre 1911, n. 1163 (Deliberazione dei rispettivi Consigli - Nulla osta archivio di Stato - Approvazione Prefetto).

IL PRESIDENTE GENERALE

(P. Cremonesi)
Senatore del Regno

ALLEGATI :

Legge
N° 1036 bis

IN UNO

La tutela dei beni demaniali ed il collezionismo

Proseguendo i suoi interessanti interventi sull'argomento della tutela dei beni demaniali ed il collezionismo, il Sovrintendente Archivistico per il Veneto dott.ssa Lanfranchi Strina ci invia la lettera che riportiamo sotto integralmente.

Ringraziamo sentitamente il Sovrintendente per questa Sua ulteriore opinione, che ci permette di avere un quadro più completo dell'aspetto normativo.

Alla fine della Sua lettera, faremo seguire un nostro modesto parere, che naturalmente non ha alcun intento polemico, ma vuole solamente esprimere il punto di vista dei collezionisti, e ancor più di coloro che, collezionando le lettere antiche, ne fanno oggetto di studio.

Venezia, 17.12.1990

Oggetto: Tutela dei documenti demaniali.

Si è presa visione degli articoli e delle lettere pubblicate rispettivamente del Bollettino n. 67 e n. 68 circa la materia di cui all'oggetto.

Tra le varie affermazioni, una sembra meritevole di essere approfondita, quella, cioè, che il materiale in possesso di privati provenga da scarti d'archivio, quasi che lo scarto d'archivio sia da considerarsi un legittimo canale di rifornimento del commercio e del collezionismo.

Alla scrivente sembra lecito dubitarne per le considerazioni seguenti, tratte dalla normativa sullo scarto.

La più remota notizia a conoscenza di questo ufficio di un provvedimento che assegni alla Croce Rossa Italiana gli scarti d'archivio è il Decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 219 (che si unisce in copia). Innovando parzialmente alle disposizioni in vigore, il decreto stabilisce alcuni principi:

- a) "facilitare l'approvvigionamento di materiale per la fabbricazione della carta" (premesse del decreto);
- b) "non dare alla carta ceduta destinazione diversa da quella per la quale fu concessa ed a non metterla in libera circolazione, curando che essa sia inviata al macero, salvo che il libero uso non sia stato espressamente consentito dal Ministero dell'Interno" (art. 5).

Pare evidente pertanto quale sia la destinazione della carta proveniente dagli scarti d'archivio: il macero. Anche se non espressa, ad avviso della scrivente, anche un'altra motivazione sottostà alla prescrizione che i documenti vengano macerati: quella di garantirne l'eventuale riservatezza contro usi impropri. Non è raro che anche oggi alcuni enti più attenti alla documentazione da essi prodotta provvedano prima della consegna alla Croce Rossa alla triturazione. E anche oggi alcuni contratti stipulati tra la Croce Rossa e le ditte appaltatrici prevedono clausole di questo tipo: "La ditta garantisce che tutta la carta raccolta va esclusivamente

al macero e non viene conservata nè data in visione a terzi".

È chiaro che non è possibile tracciare la via attraverso la quale il singolo documento è pervenuto in mano privata; pare tuttavia altrettanto chiaro che, salvo l'espresso consenso del Ministero dell'Interno, di cui al citato D. Lgt., la via normale e legale che seguono i documenti scartati è quella del macero. In caso contrario, vi è stato altrettanto evidentemente un comportamento illecito, che incide sulla validità del provvedimento di scarto, rendendolo incompleto e inefficace.

Questo ufficio non reputa conveniente alcun tipo di polemica, anche perchè la considera sostanzialmente inutile: non può tuttavia tacere sulla normativa vigente nè abdicare ai propri compiti di tutela.

Segnala nuovamente la propria piena disponibilità ad ogni incontro e ad ogni approfondimento conoscitivo.

Il Sovrintendente
(d.ssa Bianca Lanfranchi Strina)

Per essendo d'accordo sulla sostanza della norma legislativa, che pone un ben preciso limite sull'utilizzo dello "scarto d'archivio", tuttavia ci vengono spontanee alcune considerazioni:

- 1) *le lettere, almeno quelle che contengono un testo scritto, risalgono in genere come minimo ad un secolo fa, ma spesso anche oltre. Riteniamo che nessuno abbia più alcun interesse alla riservatezza del testo di quelle lettere. Altrimenti lo stesso varrebbe anche per i molti documenti, comprese le lettere, custodite negli Archivi di Stato ed oggetto di attenta lettura per studio.*
- 2) *Queste lettere dovevano essere portate al macero e distrutte da parte degli stessi Enti Pubblici. Così non è stato, perchè in realtà le lettere sono state immesse sul mercato, non si sa da chi. Questo è avvenuto chissà quando, certamente parecchi anni fa. Cosa dovrebbe fare il collezionista che attualmente le possiede, per rispettare il dettato della legge, forse distruggerle? Certamente lui non è tenuto a farlo, e credo che, dopo chissà quanti passaggi di proprietà, l'attuale detentore abbia acquisito il diritto di esserne legittimo proprietario.*
- 3) *In ogni caso, distruggere ora dei documenti di innegabile interesse collezionistico e di studio, dai quali traspaiono vari aspetti di interesse storico-sociale che spesso non si riscontrano negli atti e documenti comunemente oggetto di studio, sembra azione del tutto sbagliata ed illogica.*

Secondo noi, quindi, è giusto che venga accettato il collezionismo di questi documenti provenienti dal mercato privato facendo attenzione, ben inteso, che non siano di provenienza furtiva da archivi pubblici o notificati.

La direzione